



CONSIGLIO REGIONALE

Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente

Art. 1
(Spese di istruttoria)

1. Le spese di istruttoria previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione) relative ai procedimenti amministrativi in materia di gestione del demanio marittimo di competenza della Regione Abruzzo, così come disciplinati con delibera di Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 877 (Disciplinare d'uso delle aree demaniali marittime portuali), sono fissate negli importi di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione dell'istanza secondo le modalità stabilite con il Disciplinare d'uso delle aree demaniali marittime portuali approvato dalla Giunta regionale, pena l'improcedibilità della stessa.
3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ai porti regionali e sono utilizzati prioritariamente per attività amministrative, tecniche, gestionali sui porti regionali, ad opera del Dipartimento competente in materia di demanio marittimo in ambito portuale con conseguente istituzione di un nuovo capitolo di Entrata vincolato ad apposito capitolo di Spesa.
4. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli importi di cui alla tabella "A" al tasso di inflazione e ad eventuali variazioni normative.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al bilancio di previsione 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) per competenza e cassa esercizio 2024:
 - 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo vincolato di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti da spese di istruttoria per utilizzazione demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera l) del d.lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 2.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la gestione del demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera l) del d.lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 2.000,00;
 - b) per competenza, per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026:

- 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti da spese di istruttoria per utilizzazione demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera l) del d.lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 6.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la gestione del demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera l) del d.lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 6.000,00.
2. All'impegno delle somme di cui al comma 1 si procede esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.
 3. A decorrere dall'esercizio 2027, gli stanziamenti dei pertinenti capitoli in entrata ed uscita sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 5/2014)

1. L'articolo 16 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)

1. La Regione Abruzzo è autorizzata a recedere dalla partecipazione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), in liquidazione.
2. I rapporti pendenti tra la Regione Abruzzo e l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo in liquidazione sono regolati mediante la conclusione di accordi transattivi, con i quali vengono definite le reciproche posizioni anche a seguito degli impegni assunti dal Sistema delle Regioni."

Art. 4

(Integrazione all'Allegato 3 alla l.r. 4/2024)

1. All'Allegato 3 all'articolo 28 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 12/1 del 29 novembre 2024, le ultime tre colonne sono specificate con i dati riportati nel documento allegato al presente articolo, ad invarianza dei corrispondenti beneficiari, importi e tipologia di intervento, e la colonna rubricata "Centro di Responsabilità" è soppressa.

Art. 5

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 4/2024)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2024, è sostituita dalla seguente:
"b) Comitato Regionale CONI Abruzzo per "Finale Nazionale Trofeo CONI 2024/2025 Edizione Invernale", in conto anticipazione per euro 280.000,00;"
2. All'articolo 9 della l.r. 4/2024, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Con esclusivo riferimento alla iniziativa denominata "Finale Nazionale Trofeo CONI 2024/2025 Edizione Invernale", per l'esercizio 2025 è attribuito un contributo a saldo pari ad euro 120.000,00, da erogarsi sino alla concorrenza dell'importo complessivo nel biennio pari ad euro 400.000,00, previa rendicontazione della spesa sostenuta.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 2-bis, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, per l'esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 120.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 120.000,00."

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 13/4 del 10.12.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE